

## CONVEGNI

---

### GIULIO GARUTI

#### La specificità dei motivi di appello\*

Con l'intento ben preciso di rendere più efficace la procedura dell'appello, il legislatore del 2017 ha provveduto non solo a valorizzare «l'onere di specificità», previsto a pena di inammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi destinati a comporre l'atto di impugnazione, ma anche a individuare un nuovo modello legale di motivazione della decisione di merito, destinato a rappresentare, in primo luogo, il tracciato obbligato a cui è tenuto l'appellante in sede di critica e, in seconda battuta, a seguito dello sviluppo impresso dall'appellante, il tracciato obbligato a cui è tenuto il giudice di seconde cure nella valutazione sia dell'ammissibilità dell'impugnazione sia del contenuto della stessa. In tal modo, è stato elaborato un concetto di "specificità" non univoco, destinato a mutare a seconda vuoi del mezzo di impugnazione a cui si riferisce, vuoi - nel contesto dell'appello - in relazione ai vari elementi che compongono l'atto di impugnazione.

*With the exact purpose of making proceedings on appeal more effective, in 2017 not only has the law-maker enhanced the «burden of specificity», under penalty of inadmissibility, referring to all the elements that form the application for appellate remedy, but also identified a new legal model of the grounds of judgments on the merits of the case. The above-mentioned model is intended to represent a necessary layout for the appellant, first, while applying for appellate remedy, and later for the Appeal Judge, after the developments imposed by the appellant, in assessing both the admissibility of the appeal and its content. In this way a non-univocal concept of "specificity" has been elaborated, destined to vary depending on the means by which the decision may be appealed and, on appeal, in relation to the different elements that form the application for appellate remedy.*

**SOMMARIO:** 1. Una scelta "formale" di sistema. - 2. Il collegamento tra l'art. 546 c.p.p. e l'art. 581 c.p.p. - 3. La "specificità": un requisito non univoco. - 4. Giurisprudenza vs. normativa. - 5. La "specificità" in dettaglio. - 6. La "specificità" tra statica e dinamica. - 7. La "specificità": un concetto relativo. - 8. Il rapporto tra l'art. 581 c.p.p. e l'art. 591 c.p.p. - 9. Conclusioni.

#### 1. Una scelta "formale" di sistema.

Accantonato l'ambizioso obiettivo di ridurre entro schemi predefiniti le ragioni dell'appello, trasformandolo da strumento di impugnazione a critica libera a strumento di impugnazione a critica vincolata a motivi tassativamente indicati dalla legge<sup>1</sup>, il legislatore del 2017 - ponendosi idealmente in linea,

---

\*Rielaborazione della relazione su la *Specificità dei motivi di appello*, svolta il 6 luglio 2018 nell'ambito del convegno di studio tenutosi a Roma, dal titolo *La riforma del giudizio di appello*, organizzato dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo penale.

<sup>1</sup>A riguardo, cfr. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11)*, a cura di Bargis, Belluta, Torino, 2018, il quale, trattando della disposizione di cui all'art. 581 c.p.p. afferma: «La prima delle due norme non nasce con il disegno di legge d'iniziativa governativa del 2014. I ministri proponenti miravano infatti ad un obiettivo più impegnativo, che avrebbe "assorbito" il profilo dell'inammissibilità degli appelli generica-

per quel che qui importa, con i principi sanciti dalle Sezioni unite Galtelli del 2016<sup>2</sup> - ha individuato, nell'ambito dell'art. 581 c.p.p., nuovi parametri formali e di contenuto della dichiarazione di impugnazione, sulla falsariga di un modello legale sostanzialmente già individuato nelle proposte di articolati di legge elaborati vuoi dalla "Commissione Riccio" vuoi dalla "Commissione Canzio"<sup>3</sup>.

Questa modifica normativa è stata ispirata all'intento di razionalizzare, deflazionare e rendere maggiormente efficace la procedura dell'appello, sicuramente additato, in una prospettiva di sistema, quale "principale" responsabile dell'inefficienza della giurisdizione<sup>4</sup>, ma ritenuto viceversa, in una prospettiva pratica, garante dell'affidabilità del sistema, contribuendo a ridurre in modo sensibile il rischio dell'errore giudiziario<sup>5</sup>.

In tale ottica, nella prospettiva di rendere maggiormente severo il vaglio formale dell'atto di appello proposto dalla parte, si è provveduto, per un verso, a valorizzare "l'onere di specificità", previsto a pena di inammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi - peraltro aumentati - destinati a comporre l'atto di impugnazione, nonché, per l'altro verso, a individuare un nuovo modello legale di motivazione della decisione di merito, destinato a rappresentare, in primo luogo, il tracciato obbligato a cui è tenuto l'appellante in sede di critica e, in seconda battuta, a seguito dello sviluppo impresso dall'appellante, il tracciato obbligato a cui è tenuto il giudice di seconde cure nella valutazione vuoi dell'ammissibilità dell'impugnazione vuoi del contenuto della stessa.

In particolare, il confronto letterale tra la precedente disciplina dell'art. 581

---

mente motivati. Nella convinzione che la soluzione corretta per restituire efficienza ed efficacia al secondo grado di giudizio non fosse l'introduzione di nuovi "filtri", ma un più profondo intervento sull'ambito devolutivo del mezzo, si puntava a «modifica[re] radicalmente la disciplina del giudizio di appello», con una direttiva di delega orientata «ad una diversa configurazione dell'istituto, trasformandolo in uno strumento di impugnazione a critica vincolata ai motivi tassativamente indicati dalla legge».

<sup>2</sup> Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Guida dir.*, 2017 (13), 80 ss., con nota di BRICCHETTI, *Il dovere di ragionare delle parti coinvolte deve essere reciproco*.

<sup>3</sup> Così CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 7 e nota n. 9, nonché H. BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu).

<sup>4</sup> Cfr. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2016 (1), 95, il quale osserva che «l'appello è da sempre considerato l'anello più problematico della sequenza procedimentale sia nei sistemi inquisitori, sia in quelli accusatori, senza per questo escludere quelli misti. Ritenuto responsabile dell'allungamento dei tempi di definizione della vicenda processuale, non appare in linea né con le istanze autoritarie, né con la logica dell'oralità, né con entrambe nella composita articolazione delle sue scadenze».

<sup>5</sup> Così DINACCI, *L'effettività dei controlli sulla decisione tra vincoli europei e Carta dei valori*, in *Cass. pen.*, 2016, 3507.

c.p.p. e quella attuale, fa emergere come i requisiti dell'atto di impugnazione - per ciò che qui importa, l'atto di appello - siano aumentati in quantità nonché risultino oggi tutti assistiti dalla comminatoria dell'inammissibilità, ove non enunciati in modo specifico.

L'atto di appello risulterà dunque inammissibile laddove non vengano enunciati, appunto in modo specifico: *a)* i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; *b)* le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione e l'omessa o erronea valutazione; *c)* le richieste, anche istruttorie; *d)* i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Quanto poi al nuovo modello legale di motivazione della decisione di merito, l'attuale previsione dell'art. 546 c.p.p. prevede, per quel che qui importa, una motivazione che, raffigurando l'esteriorizzazione formale delle ragioni che hanno condotto il giudice all'adozione della decisione, nel fare riferimento alla «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto», richiede espressamente una correlazione tra prova e giudizio mediante una previsione destinata a operare in una duplice direzione: in positivo, viene richiesta «la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati»; in negativo, viene pretesa «l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie»<sup>6</sup>.

I motivi della decisione devono poi avere ad oggetto quattro punti preventivamente definiti dal legislatore: 1) «l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica»; 2) «la punibilità e la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal co. 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza»; 3) «la responsabilità civile derivante da reato»; 4) «l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

A quest'ultimo riguardo, non si può fare a meno di evidenziare come l'attuale previsione dell'art. 546, co. 1, lett. *e)* c.p.p., se da un punto di vista formale sembra rafforzare il profilo di analiticità della motivazione della sentenza, sotto il profilo sostanziale, pare essere stata inutilmente appesantita mediante l'inserimento esplicito di formule già presenti in altre disposizioni codicistiche - gli artt. 187 e 192 c.p.p. -, qui comunque applicabili perché regole di carattere generale in tema di prova<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Testualmente, volendo, GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in *Procedura penale*, Torino, 2017, 653.

<sup>7</sup> Sul punto, cfr. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 11, che parla di «[s]uperfetazioni normative dell'art. 546 c.p.p.».

## 2. Il collegamento tra l'art. 546 c.p.p. e l'art. 581 c.p.p.

In prima approssimazione, una lettura combinata degli artt. 546 e 581 c.p.p., oltre a fare emergere una poco appassionante funzione “educativa” posta in essere dal legislatore<sup>8</sup>, pone chiaramente in risalto il tentativo di imbrigliare, all'interno di percorsi rigidamente definiti, la nascita e lo sviluppo processuale della decisione di merito, destinata comunque a mutare, all'esito del giudizio di appello, sotto il profilo della struttura e dei contenuti, rispetto alla decisione di primo grado, in quanto chiamata a esprimere un giudizio sull'atto che ha ad oggetto la rivisitazione integrale soltanto del punto di sentenza oggetto di doglianza<sup>9</sup>.

Insomma, nelle intenzioni del legislatore, il giudizio di appello è oggi chiamato a svolgere più che mai una funzione complementare e non concorrente con il giudizio di primo grado<sup>10</sup>.

Il collegamento sistematico tra l'art. 546 c.p.p. e l'art. 581 c.p.p. è destinato poi a provocare un inevitabile condizionamento tra la sentenza di primo grado e i motivi di appello, sotto il profilo del rigore logico-argomentativo: in sostanza, l'onere di specificità dei motivi di appello proposti con riferimento ai singoli punti della decisione di primo grado, dovrà essere direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, rispetto ai medesimi punti<sup>11</sup>.

Vero ciò, pare allora possibile affermare che, da un punto di vista oggettivo, ne deriverà un differente livello di ammissibilità dell'atto di appello a seconda del grado di specificità che assiste la sentenza di merito impugnata.

In altre parole, la valutazione che dovrà essere effettuata dal giudice di appello circa l'ammissibilità dell'atto di impugnazione sarà una valutazione in punto di specificità che non potrà essere assoluta, ma dovrà necessariamente ba-

---

<sup>8</sup> A proposito, MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando” (l. n. 103/2017)*, a cura di Baccari, Bonzano, La Regina, Mancuso, Milano, 2017, 362, afferma: «La lettura sinottica dell'art. 546 e dell'art. 581 c.p.p. evidenziano un intento “pedagogico” non nuovo del legislatore: si riaffermano i contenuti indispensabili della motivazione e si prevede un'intelaiatura rigida del percorso giustificativo, al duplice scopo di garantire la chiarezza espositiva e l'intelligibilità del provvedimento, disegnando una piattaforma argomentativa utile a orientare i successivi controlli in appello e in Cassazione»; nonché BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 5, il quale afferma che dalla nuova previsione di inammissibilità inserita nel corpo dell'art. 581 lett. c) c.p.p., «[s]e ne può, al massimo, ritagliare un'indicazione didattica: un monito inteso a ricordare all'impugnante che l'inammissibilità non sarà più parametrata sul superato binomio presenza-assenza dei requisiti, ma sul più attuale specificità-aspeticità dei medesimi».

<sup>9</sup> Così RIGO, *La struttura della sentenza secondo la legge di riforma n. 103 del 2017*, in *Giur. it.*, 2017, 2283.

<sup>10</sup> MAGGIO, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, cit., 364.

<sup>11</sup> In questi termini, Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

sarsi su un giudizio di relazione che intercorre tra due atti, ovvero la sentenza di merito e l'atto di impugnazione<sup>12</sup>.

Più sarà "specificata" la sentenza, più elevato dovrà essere il grado di specificità richiesto all'appellante per superare il vaglio di ammissibilità dell'atto di impugnazione.

Insomma: «se la sentenza non argomenta sul punto o lo fa in termini generici, anche l'appello generico non è inammissibile»<sup>13</sup>.

### 3. La "specificità": un requisito non univoco.

Sotto altro profilo, preme osservare che diversamente da ciò che accade fino alla sentenza di primo grado, una volta emessa tale decisione, la titolarità dell'iniziativa processuale può assumere connotati non più esclusivi e di conseguenza mutare a seconda di quello che è stato l'esito del giudizio, potendosi peraltro trasferire sull'imputato, nel caso in cui quest'ultimo, nel rispetto delle regole stabilite per le impugnazioni, decida di appellare la sentenza<sup>14</sup>.

E allora, in caso di appello originario del solo imputato, sarà unicamente quest'ultimo a circoscrivere l'oggetto del gravame entro limiti ben definiti nonché ad attribuire al giudice dell'appello - in forza del principio devolutivo - il potere-dovere di esprimersi soltanto sui punti specifici della decisione appellata, enunciati nei motivi di impugnazione.

Al di là del fatto che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di un meccanismo caratterizzato da disponibilità e non da obbligatorietà in capo al titolare dell'iniziativa - che, in caso di sentenza di proscioglimento, potrà essere anche il pubblico ministero - non possiamo tuttavia esimerci dal considerare come la "chiarezza" e la "precisione" richiesta al pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale, devolvendo al giudice di primo grado la materia penale su cui decidere, non rappresenta altro che la "specificità" richiesta all'imputato che decida di appellare la sentenza di merito, devolvendo al giudice di secondo grado la materia su cui impegnarsi<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> RIGO, *La struttura della sentenza secondo la legge di riforma n. 103 del 2017*, cit., 2283.

<sup>13</sup> Testualmente, BRICCHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi). Il regime delle aspecificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione in rapporto al nuovo modello di motivazione della sentenza di merito*, in *Dir. pen. cont.*, 2018 (6), 223, il quale ricorda come detto principio non sia nuovo, perché già presente nel c.p.p. 1930, ma sia opportunamente riportato alla luce.

<sup>14</sup> Così FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, in *questa Rivista*, 2018, (1), 1.

<sup>15</sup> MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, in *Giur. it.*, 2017, 2286, parla di "chiarezza" e "specificità" del contenuto dell'atto di impugnazione «al fine di consentire, da un lato, agli eventuali controinteressati di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata; dall'altro lato, di perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al giudice dell'impugnazione di individuare il contenuto e la *ratio essendi* dei rilievi proposti, ed esercitare il pro-

Tentando allora una riflessione a riguardo, se per un verso, sembra che il legislatore abbia voluto conferire simmetria al sistema indipendentemente dal soggetto in capo al quale risulta collocata l'iniziativa processuale, per l'altro verso non possiamo fare a meno di evidenziare come l'assenza di "chiarezza" e "precisione" da parte del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale sia comunque sanabile mediante i meccanismi di modificazione dell'imputazione attivabili in sede vuoi di udienza preliminare vuoi di dibattimento, mentre l'assenza di "specificità" riconducibile all'imputato nell'ambito dell'atto di appello non è sanabile, venendo appunto sanzionata con l'inammissibilità dell'atto stesso.

E a nulla varrebbe, a mio parere, replicare che anche l'eventuale appello del pubblico ministero deve possedere i medesimi requisiti, in punto di "specificità", richiesti all'imputato, in quanto il pubblico ministero che si trovi ad appellare è comunque un pubblico ministero che ha già posto in essere un'iniziativa processuale non andata a buon fine e, pertanto, risulta corretto richiedere a quest'ultimo un grado di attenzione maggiore.

Diversa appare invece la situazione relativa all'imputato che, per impostazione del sistema processuale, qualora si trovi ad appellare una decisione di primo grado, non ha comunque contribuito ad investire con la propria iniziativa il giudice che ha pronunciato la sentenza.

Coerenza di sistema imporrebbe allora che anche l'imputato - alla stregua di ciò che accade al pubblico ministero - fosse posto nella condizione di rimediare alla "genericità" del proprio atto d'iniziativa processuale, laddove il legislatore avesse inteso introdurre il più pregnante requisito della "specificità", nell'atto di appello, con il fine prioritario di garantire un giudizio di secondo grado maggiormente partecipato rispetto ai soggetti che non hanno impugnato.

Non accadendo ciò, è evidente che il legislatore, pur avendo inserito una modifica normativa che, di primo acchito, sembrerebbe avere determinate finalità, ha di fatto inteso perseguire scopi chiaramente diversi.

#### **4. Giurisprudenza vs. normativa.**

Stante il breve lasso di tempo intercorso tra la decisione delle Sezioni unite Gattelli e la riforma Orlando, nonché l'identità soggettiva tra il presidente del Supremo Consesso e il presidente dell'ultima Commissione di riforma del c.p.p. - il cui progetto, in tema di impugnazioni, ha rappresentato la matrice fondamentale della l. n. 103/2017 -, non pare azzardato ipotizzare che la ri-

---

prio sindacato».

forma costituisca, in linea di massima, il tentativo di dare concreta attuazione ai principi - forse non tutti - contenuti nella sentenza<sup>16</sup>.

Questo assunto, però, deve essere provato e a tal fine occorre muovere da una verifica di compatibilità tra il concetto di “specificità” enucleato dalle Sezioni unite e il concetto di “specificità” che pare evincersi dall’interpretazione delle nuove norme processuali.

A riguardo, va detto che il quesito sul quale sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni unite non concerne la c.d. “genericità intrinseca” dei motivi di impugnazione - riconducibile a considerazioni generiche, astratte o non pertinenti al caso concreto - che determina comunque l’inammissibilità dell’atto, bensì la c.d. “genericità estrinseca” dei motivi, che indica l’assenza di correlazione tra gli argomenti dell’atto di appello e le ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la decisione impugnata, in un contesto processuale caratterizzato dal fatto che detti motivi «non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata»<sup>17</sup>.

Pare allora possibile affermare che il concetto enucleato dalle Sezioni unite sembra basarsi, da un lato, sul requisito della “precisione” volto a individuare i singoli punti della decisione di merito da appellare, le singole ragioni dedotte a sostegno dell’appello nonché le singole richieste, e dall’altro lato, sul requisito della “simmetria” tra la struttura dell’atto di appello e l’articolazione nonché la motivazione della sentenza<sup>18</sup>.

Vero ciò, pare evidente che il concetto di “specificità” enucleato dalle Sezioni unite risulta essere, per quel che qui importa, lo stesso concetto preso in considerazione dall’art. 581 c.p.p., ove i motivi - vale a dire l’elemento di cui alla lett. *d*) - servono per contestare la sentenza impugnata, mentre gli elementi dell’atto di appello richiamati dalle lett. *a*), *b*) e *c*) dell’art. 581 c.p.p. servono per limitare, con precisione, l’oggetto (lett. *a*) e le finalità (lett. *b*) e *c*) dei motivi che si concretizzano, di regola, in richieste di vario tipo.

Insomma, sembra che anche nell’ambito dell’art. 581 c.p.p. siano richiesti i requisiti della “precisione” - inteso alla stregua di singoli punti della decisione di merito da appellare, di singole ragioni dedotte a sostegno dell’appello non-

<sup>16</sup> BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 2-3.

<sup>17</sup> Così Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

<sup>18</sup> FRAGASSO, *Appunti sparsi sull’inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 8, sottolinea come la «specificità esprim[ia], da una parte, la *precisione* di tipo “atomistico” e, dall’altra, la *simmetria* rispetto all’articolazione ed alla motivazione della sentenza, svelando, così, la funzione fisiologica di questo connotato delle enunciazioni elevate ad oneri dell’impugnazione».

ché di singole richieste - e della “simmetria” tra atto di appello e decisione di merito<sup>19</sup>.

### 5. La “specificità” in dettaglio.

Per quanto riguarda il concetto di “specificità”, possiamo allora affermare che, al di là del necessario collegamento con la motivazione in fatto della decisione di primo grado, esso non rappresenta un concetto “assoluto” ma “relativo”, destinato necessariamente ad adeguarsi alla prescrizione contenuta nell'atto di appello al quale si riferisce, nonché alla natura del mezzo di impugnazione coinvolto, appello piuttosto che ricorso per cassazione<sup>20</sup>.

A) Se la “specificità” con riferimento ai «capi» o ai «punti» della decisione (lett. a) è un concetto piuttosto concreto che richiama al rispetto delle forme quale prerequisite indispensabile per procedere al vaglio di merito - in sede di prima applicazione si assisterà sicuramente all'abbandono dell'approccio “antiformalistico” adottato a riguardo dalla giurisprudenza -, la “specificità” riferita ai «motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» (lett. d), sembra non imporre nulla di più o di diverso rispetto a ciò che la previsione imponeva prima della riforma, essendo a riguardo mutata soltanto la collocazione codicistica della richiesta di “specificità”<sup>21</sup>.

Sul presupposto che i “motivi” non sono cosa diversa dalle “ragioni”, ciò che viene appunto preteso dall'appellante è che lo stesso chiarisca, in modo specifico, le ragioni - in diritto e in fatto - che motivano le proprie richieste al giudice dell'impugnazione e non pare invece che sia necessaria una critica puntuale di quanto affermato dal giudice di primo grado, così come, diversamente, sembrano ritenere le Sezioni unite Gattelli laddove affermano che «l'appello [...] è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Giunge sostanzialmente a tale conclusione MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, cit., 2289.

<sup>20</sup> Giustamente perentorio a riguardo CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 21, il quale afferma che «[i]l concetto di "specificità" è [...] irriducibilmente relativo».

<sup>21</sup> Sostanzialmente in questi termini, CABIALE, *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 193.

<sup>22</sup> A riguardo, cfr. BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 10, il quale afferma: «Allora, visto che cognizione e decisione del giudice di seconde cure si rapportano alla prima decisione e non ai motivi per i quali essa viene criticata, si deve concludere che alla specificità dei motivi spetta il compito di permettere al giudice d'appello di capire bene quali sono i punti della sen-



Come emerge chiaramente dalla prescrizione contenuta nella lett. *d*) dell'art. 581 c.p.p., la specificità qui richiamata risulta collocata in una prospettiva rivolta verso il futuro e non orientata all'indietro per criticare quanto affermato dal giudice di primo grado, che potrà tutt'al più essere tenuto in considerazione, se presente, nell'ambito di una valutazione avente ad oggetto il merito della questione e non la semplice ammissibilità della stessa<sup>23</sup>.

B) Con riferimento poi alla "specificità" declinata sulla prescrizione di cui alla lett. *b*) dell'art. 581 c.p.p., va anzitutto detto che l'appellante, per adempiere al proprio onere di specificità, non può limitarsi a riferire indistintamente le censure al compendio probatorio in atti, ma dovrà indicare in maniera esplicita e precisa l'elemento conoscitivo viziato e contemporaneamente la diagnosi del vizio - logico o giuridico - in cui sarebbe incorso il giudice *a quo*.

In particolare, l'appellante dovrà indicare l'elemento conoscitivo "inesistente" (ovvero travisato per creazione o addizione), "non assunto" (ovvero richiesto dalla parte ma non ammesso dal giudice), "non valutato o erroneamente valutato" (ovvero con motivazione mancante o illogica)<sup>24</sup>.

Sotto il profilo poi dell'operatività di questa previsione, preme osservare come essa sembri essere stata espressamente dettata per l'appello, vuoi perché, con riferimento al ricorso, la mancata assunzione può essere denunciata unicamente qualora riguardi una prova contraria e decisiva (art. 606, co. 1, lett. *d*) c.p.p.), vuoi perché il vizio riguardante il c.d. travisamento della prova o l'omessa valutazione della stessa, per essere fatto valere in Cassazione, deve necessariamente essere posto in correlazione con la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato (art. 606, co. 1, lett. *e*) c.p.p.)<sup>25</sup>.

Insomma, limitatamente a questi profili, i requisiti richiesti per l'ammissibilità

tenza appellata oggetto di devoluzione, in quali punti tale sentenza dovrebbe essere riformata e perché. Né più, né meno di quanto prescrive il "rinnovato" art. 581 Cpp: il quale, anche grazie al *trait d'union* con il nuovo art. 546 Cpp, si fa certamente portavoce dell'esigenza di maggior chiarezza in ordine ai punti nei quali si struttura la prima sentenza (visto che rappresentano l'oggetto della devoluzione), ma nulla dice con riguardo al rapporto tra le ragioni del primo giudice e la critica dell'appellante; nonché, più in generale, CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 19, il quale sostiene che «[i]eri come oggi, l'art. 581 c.p.p. si limita ad esigere che l'impugnante giustifichi, motivandola, "ogni richiesta"».

<sup>23</sup> Così BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 9.

<sup>24</sup> In questi termini, CABIALE, *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, cit., 193; FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 5.

<sup>25</sup> Secondo BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 7, «l'indicazione si direbbe pensata in rapporto all'appello: ma in tal caso va da sé che l'appellante da sempre miri a portare all'attenzione del secondo giudice proprio quei difetti dell'attività probatoria svoltasi in prime cure che potrebbero produrre un positivo riflesso in appello o perché capaci di minare la prima sentenza ponendone in chiaro i limiti sia strutturali sia logici, o perché premessa di nuovi episodi istruttori in sede di rinnovazione».

del ricorso sono molto più stringenti rispetto a quelli qui esaminati che, appunto per questo motivo, sembrano essere dettati unicamente per l'appello.

C) Con riguardo, infine, alla “specificità” che deve investire la prescrizione prevista dalla lett. c) dell'art. 581 c.p.p., va anzitutto precisato come la prescrizione in parola sia chiamata ad operare su un duplice piano, vale a dire il piano “finale” e “conclusivo” che contempla le semplici richieste - assimilabili alle richieste di cui alla lett. d) -, nonché un piano prodromico a quest'ultimo, che contempla le richieste di tipo “istruttorio”, utili per addivenire all'acquisizione - o alla riacquisizione - di qualche mezzo di prova<sup>26</sup>.

Con particolare riferimento alle richieste di tipo istruttorio, ne va evidenziato il necessario collegamento, da un lato, con la deduzione dell'omessa assunzione della prova già richiamata dalla lett. b), nonché, dall'altro lato, con il meccanismo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603, co. 1, c.p.p.), rispetto alla quale la previsione di cui alla lett. c) dovrà operare quale regola comportamentale di carattere generale<sup>27</sup>.

Rispetto a quest'ultimo profilo, possiamo dire che l'atto di appello, oltre a svolgere il proprio naturale compito volto a delimitare l'ambito decisorio del giudice di secondo grado, risulterà funzionale anche a circoscrivere, sotto l'aspetto istruttorio - e di conseguenza temporale - gli impegni del giudice di appello<sup>28</sup>.

Scontato dire che oggi il requisito della “specificità”, se per un verso impone all'appellante di individuare distintamente gli elementi di prova di cui chiede, a qualsiasi titolo, l'acquisizione, per l'altro verso, impone all'appellante l'enunciazione specifica delle “richieste” e delle “ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che le sorreggono, imponendogli di coniugare le domande al loro fondamento giustificativo, nella prospettiva della doverosa simmetria interna tra “richiesta” e “motivi” posti a fondamento della richiesta stessa.

## 6. La “specificità” tra statica e dinamica.

Sempre in punto di specificità, risulta interessante osservare come, nell'ambito dell'atto di appello, le prescrizioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 581 c.p.p. debbano essere individuate e sviluppate in via definitiva, non essendo possibile apportare ad esse alcuna modifica, mentre la prescri-

<sup>26</sup> Così, ancora, CABIALE, *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, cit., 197.

<sup>27</sup> In questa direzione, MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, cit., 2288.

<sup>28</sup> Cf., ancora, MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, cit., 2288.

zione di cui alla lett. *d*) - ovvero «i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» - sia suscettibile di essere ampliata mediante la presentazione di “motivi nuovi” (art. 585, co. 4, c.p.p.), nonché rinunciata, anche solo parzialmente, mediante il meccanismo del «Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello».

Da ciò deriva che la valutazione a cui è chiamato il giudice di secondo grado in punto di ammissibilità dell'atto di appello è una valutazione che, con riferimento alle prescrizioni di cui alle lett. *a*), *b*) e *c*), attiene a dati caratterizzati da staticità, mentre, con riferimento alla prescrizione di cui alla lett. *d*), attiene a dati caratterizzati da possibile dinamicità<sup>29</sup>.

A riguardo, preme tuttavia evidenziare come il concetto di “possibile dinamicità” riconducibile alla prescrizione di cui alla lett. *d*) non sia destinato a incidere sul requisito di specificità che deve caratterizzare, a pena di inammissibilità, tutte le prescrizioni contenute nell'atto di appello nel momento in cui l'atto stesso viene depositato, nonché a perdurare lungo l'intero arco temporale in cui l'atto produce i propri effetti.

Del resto, non può sfuggire come i meccanismi riconducibili ai “motivi nuovi” o al “concordato in appello” siano strutturati in modo tale che, tutt'al più, possano determinare un aumento del livello di “specificità” dell'atto - come potrebbe accadere con i “motivi nuovi” - ma sicuramente non una modifica in negativo di detto livello.

Questa affermazione sembra peraltro trovare conferma nella lettera dell'art. 167 disp. att. c.p.p. che, nel disciplinare in concreto i «Nuovi motivi dell'impugnazione già proposta», prescrive che essi debbano specificare «i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581, co. 1, lett. *a*) del codice ai quali i motivi si riferiscono»<sup>30</sup>.

### **7. La “specificità”: un concetto relativo.**

Sebbene le Sezioni unite della Corte di cassazione abbiano affermato che «[l]’inammissibilità dell'impugnazione deve essere considerata una categoria unitaria» e che, di conseguenza, «[l]’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi»<sup>31</sup>, noi riteniamo, come peraltro già anticipato, che il concetto di “specificità” - soprattutto se collegato ai motivi - non sia un concetto assoluto ma relativo, destinato ad adeguarsi alla natura del mezzo di impugnazione coinvolto, appello piuttosto che ricorso

<sup>29</sup> Così, sostanzialmente, FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 9.

<sup>30</sup> In questi termini, ancora, FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 9.

<sup>31</sup> Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

per cassazione.

A tal fine, risulta necessario muovere da due considerazioni.

In primo luogo, i motivi di appello devolvono al giudice di secondo grado unicamente la cognizione dei punti ai quali essi si riferiscono (art. 597, co. 1, c.p.p.), mentre i motivi di ricorso diventano di fatto l'oggetto su cui si concentra la decisione dei giudici di legittimità.

In seconda battuta, la critica posta in essere dall'appellante è libera, mentre quella posta in essere dal ricorrente è vincolata a tassative previsioni di legge.

Vero ciò, non possiamo allora esimerci dall'evidenziare come il giudizio di ammissibilità dell'atto di impugnazione e, di conseguenza, il collegato giudizio sulla "specificità", debba essere necessariamente riconducibile all'ambito cognitivo e decisorio che, mediante l'atto d'impugnazione, viene devoluto allo stesso giudice dell'impugnazione, in quanto il vaglio di ammissibilità, da parte di quest'ultimo, precede l'eventuale valutazione del merito dell'impugnazione, andando a verificarne la cornice entro la quale il merito deve essere contenuto.

L'ambito cognitivo e decisorio del giudice dell'impugnazione deve però essere individuato mediante uno strumento, appunto i motivi, che, rispetto al ricorso, devono superare un rigido vaglio di ammissibilità destinato a prendere in considerazione, a causa della struttura imposta dal c.p.p., anche il contenuto dei motivi stessi, mentre, rispetto all'appello, devono limitarsi a superare un vaglio di ammissibilità circoscritto alla verifica dell'esistenza «delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»; ragioni ed elementi che, stante appunto le caratteristiche dell'appello - al netto delle ipotesi patologiche viziate da assenza di "specificità c.d. intrinseca" -, dovranno essere vagliate unicamente sotto il profilo dell'esatta individuazione del capo o del punto oggetto della critica, da sottoporre alla valutazione di merito del giudice di appello, così come prevede l'art. 597, co. 1, c.p.p.<sup>32</sup>.

### **8. Il rapporto tra l'art. 581 c.p.p. e l'art. 591 c.p.p.**

In questo contesto, pare ora opportuno verificare se è mutato, a seguito dell'intervento normativo sull'art. 581 c.p.p., il rapporto esistente tra la sanzione dell'inammissibilità prevista da quest'ultima disposizione e quella analoga stabilita dall'art. 591 c.p.p.

In prima approssimazione, la collocazione dell'inciso «a pena di inammissibilità» dopo l'esplicita richiesta del requisito dell'«enunciazione specifica» soltanto per le prescrizioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 581 c.p.p., po-

---

<sup>32</sup> CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 24.

trebbe fare ritenere che oggi non siano più imposte, a pena di inammissibilità, né la forma scritta, né l'indicazione del provvedimento impugnato, della sua data e del giudice che lo ha emesso.

D'altronde, se prima della modifica in parola, era l'art. 591 c.p.p., mediante il rinvio all'art. 581 c.p.p., a conferire diretta rilevanza - sotto il profilo dell'inammissibilità - a tutti gli elementi richiamati in via mediata, oggi, con la riproduzione della comminatoria direttamente nell'art. 581 c.p.p., il rapporto tra le due disposizioni sembrerebbe mutato, ridefinendo la disposizione speciale lo spazio operativo di quella generale, andandolo a circoscrivere al solo difetto di "enunciazione specifica".

Tale soluzione però non convince.

D'altronde, se con riferimento all'indicazione del «provvedimento impugnato, alla data del medesimo e al giudice che lo ha emesso», è ben nota la presa di posizione della giurisprudenza volta a ritenere integrate le suddette prescrizioni anche qualora tutto ciò, sebbene non specificamente individuato, sia desumibile dal complesso degli elementi contenuti nell'atto di appello, rispetto alla forma «scritta», ai fini dell'ammissibilità dell'atto, non sussistono dubbi, risultando necessario valutare l'atto nella sua completezza.

Da qui, dunque, la conclusione che a seguito della modifica normativa intervenuta, il rapporto tra l'art. 581 c.p.p. e l'art. 591 c.p.p. non sia mutato, continuando a risultare prescritte, a pena di inammissibilità dell'atto di appello, tutte le forme di cui all'art. 581 c.p.p.<sup>33</sup> - come prevede l'art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p. -, pur essendo oggi richiesto, per alcune di esse, un grado di precisione e di rigore assolutamente maggiore<sup>34</sup>.

## 9. Conclusioni.

Tentando allora di concludere queste considerazioni con una riflessione di sistema, sembra corretto affermare che, per quel che qui importa, il risultato immediato raggiunto dalla riforma è quello di avere creato un modello legale di motivazione in fatto della sentenza dibattimentale caratterizzato da maggior rigore logico e argomentativo, idoneo ad assicurare una maggiore razionaliz-

---

<sup>33</sup> Secondo BELLUTA, *La rinnovata disciplina della inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 5, «la nuova previsione di inammissibilità inserita nel corpo dell'art. 581 Cpp risulta superflua, doppiando quanto stabilito all'art. 591 lett. c Cpp».

<sup>34</sup> Per CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, cit., 17, «[l]a meno implausibile lettura pare quella di attribuire al sintagma non già una funzione delimitativa delle cause di irricevibilità dell'atto, ma un valore puramente enfatico: incaricandosi di ribadire, per alcune componenti, ciò che l'art. 591, co. 1, lett. c c.p.p. continua a prescrivere per tutti i requisiti formali dell'atto di parte, la formula sarebbe solo un mirato rafforzativo dell'altra previsione, sostanzialmente privo di autonomia rilevanza».

zazione e semplificazione della procedura impugnatoria, per la quale sono state imposte specifiche prescrizioni.

Indirettamente, questo meccanismo avrebbe dovuto agevolare il compito del giudice di appello, sia nella verifica della fondatezza dei motivi addotti dall'impugnante, sia - soprattutto - nel vaglio preliminare di ammissibilità del mezzo, sotto il profilo dell'osservanza del requisito d'ammissibilità della "specificità dei motivi".

Allo stato, però, andando a combinare il dettato normativo dell'art. 581, co. 1, lett. *d*) con la struttura del giudizio di appello, non pare possibile affermare che, nonostante la nuova formulazione normativa, sia stato introdotto un vaglio diverso da quello esistente in precedenza.

Laddove nella pratica ciò dovesse verificarsi, evidente sarebbe un'interpretazione errata da parte della giurisprudenza, che si troverebbe a trasformare una valutazione in punto di ammissibilità dell'appello in una valutazione di sostanziale fondatezza dello stesso.

Forse l'effetto che, in concreto, si sta ottenendo è una maggiore attenzione e precisione da parte degli avvocati nella redazione degli atti di appello, nel timore di una applicazione della normativa in modo troppo stringente. Insomma, un effetto volto a seminare il panico tra i destinatari, giuridicamente più deboli, della norma.